

MATTEO LAMACCHIA

*Profilo storico del Codex Juris Canonici
nel centenario della sua pubblicazione (1917- 2017)*

Abstract: *The historical-cultural-ideological context in which the new encoding of canon law is embedded and supported is that of the traditional struggle with modernism and its principles of lay and materialistic matrix conducted by the Catholic Church officially starting from the pontificate of Gregory XVI. The struggle against relativistic modernism and its products such as positivism, democracy, egalitarianism, socialism, capitalism, the modern state, enlightenment, judged by Rome as seditious and futile, conducted through important encyclicals such as Mirari vos, Singular Nos, Qui pluribus, Quanta cura, Pascendi Dominici Gregis, Sacrorum antistitum, finds its summit in the project of a new codification of canon law and of the entire juridical heritage of the Church, Codex Juris Canonici. In this project, in fact, we can find, in a clear and unambiguous way, the desire to renew and reinforce papal centralism, respecting the dictates and the addresses of Vatican I, thus creating a process aimed at countering the centrifugal thrust coming from both the national Churches and the local bishops, overly identified with the fate of their respective territories more than with the universal mission of Rome, by the destabilizing modernist ideologies which aim to weak traditional powers such as Church and Monarchy, delegitimizing the source and basis of their power and hegemony (which were not from the people but from God). Choosing to put his hand on his precious legislative heritage, guardian of ancient traditions and customs, the Church's action proves to be not merely defensive and conservative, but rather decisively innovative, animated by a push for renewal and courage, already evident in the project of social doctrine inaugurated by Leo XIII, which in no way coincides with the usual labels of conservatism and obscurantism generally conceived to describe Catholic political action.*

Keywords: Codex Juris Canonici; Pius X; Benedict XV; Pietro Gasparri; Eugenio Pacelli; Corpus Juris Canonici.

Con il presente studio vogliamo contribuire alla celebrazione e al ricordo di una delle pagine più importanti nella storia recente del diritto canonico e della chiesa cattolica nel suo insieme, una pagina giunta oggi al suo centesimo anniversario. Si tratta della pubblicazione del nuovo codice di diritto canonico, noto anche come *Codice pio-benedettino* in quanto voluto da papa Pio X,¹ al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto, ma

¹ Sulla figura di Pio X consigliamo: P. BONDIONI, *San Pio X. Profeta e riformatore*, Verona, Fede e cultura, 2012; G. ROMANATO, *Pio X: la vita di papa Sarto*, Milano, Rusconi, 1992; C. SICCARDI, *San Pio X*, Milano, San Paolo, 2014; G. LA BELLA, a cura di, *Pio X e il suo tempo*, Bologna, Il Mulino, 2003; R. REGOLI, a cura di, *San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2016.

varato nel 1917 da Benedetto XV,² al secolo Giacomo Della Chiesa, successore di Sarto, il quale ne annunciò l'uscita con la costituzione *Providentissima mater ecclesia*.³ Responsabile e coordinatore delle numerose commissioni che lavorarono al *Codex Juris Canonici* fu monsignor Pietro Gasparri, definito da Fantappiè e Roberti come un «pratico del diritto» più che un grande erudito delle scienze giuridiche,⁴ il quale iniziò i lavori come segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari,⁵ per concluderli come segretario di stato. Suo braccio destro fu Eugenio Pacelli,⁶ futuro papa Pio XII, allievo di Gasparri sin dal suo ingresso agli affari ecclesiastici nel 1901 sotto un anziano Leone XIII in qualità di semplice apprendista e poi, dal 1903, nelle vesti ufficiali ma umili di minuterante. Il *Codex* del 1917, che insieme alla firma dei *Patti Lateranensi* rappresenta il vertice della carriera di Gasparri, verrà poi sostituito da una nuova sistemazione del diritto canonico redatta nel 1983 sotto Giovanni Paolo II. Non avendo, noi, una formazione di tipo giuridico, dedicheremo alla questione considerazioni di natura prevalentemente (ma non esclusivamente) storica, per le quali ci avvarremo, oltre che della principale bibliografia corrente, anche di materiale documentario inedito proveniente dall'archivio segreto vaticano.

Innanzitutto, è d'obbligo iniziare elencando le fonti del diritto canonico alla base della codificazione del 1917:⁷ con Luigi Tramontano diremo, allora, che «[...] per fonte

² Su Benedetto XV si vedano tra gli altri: J. POLLARD, *Il papa sconosciuto. Benedetto XV (1914-1922) e la ricerca della pace*, Milano, Edizioni San Paolo, 2001; L. MAURO, a cura di, *Benedetto XV, profeta di pace in un mondo in crisi*, Bologna, Minerva, 2008; A. SCOTTÀ, *Papa Benedetto XV. La Chiesa, la grande guerra, la pace (1914-1922)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2009.

³ Cfr. G. FILORAMO - D. MENOZZI, *Storia del cristianesimo. L'età contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 192.

⁴ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 939; F. ROBERTI, *Il cardinal Pietro Gasparri. L'uomo. Il sacerdote. Il diplomatico. Il giurista*, in *Miscellanea in memoriam Petri, card. Gasparri*, in «Apollinaris», XXXIII, 1-4, 1960, p. 35.

⁵ Cfr. R. REGOLI, *Il ruolo della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari durante il pontificato di Pio XI*, in C. SEMERARO, a cura, *La sollecitudine ecclesiale di Pio XI*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010.

⁶ Su Eugenio Pacelli-Pio XII, nell'ambito di una bibliografia vasta e variegata, consigliamo: P. CHENAUX, *Pio XII. Diplomatico e pastore*, Milano, Edizioni San Paolo, 2004; A. TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, Milano, Mondadori, 2007; E. FATTORINI, *Germania e Santa Sede: le nunziature di Pacelli fra la Grande Guerra e la repubblica di Weimar*, Bologna, Il Mulino, 1992; E. BUONAIUTI, *Pio XII*, Roma, Editori Riuniti, 1964; A. SPINOSA, *Pio XII. Un papa nelle tenebre*, Milano, Mondadori, 1992; P. GUIDUCCI, *Il Terzo Reich contro Pio XII*, San Paolo, 2013.

⁷ Per una sintesi bibliografica si veda M. D'ARIENZO - L. MUSSELLI - M. TEDESCHI - P. VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 49-56. Cfr. E. CORECCO - L. GEROSA, *Il* 662

del diritto si intende, in generale, ciò da cui trae origine la norma giuridica, cioè l'atto o il fatto idoneo ad innovare l'ordinamento giuridico».⁸ Come spiega Mario Falco: «La più importante fonte del diritto umano od ecclesiastico era la collezione pubblicata da Gregorio IX nel 1234, completata dal *Libro Sesto* di Bonifacio VIII del 1298 e dalle *Clementine*, pubblicate da Giovanni XXII nel 1317».⁹ La collezione di Gregorio IX era formata da 1971 capitoli distribuiti in titoli e questi distribuiti in cinque libri, attinti da varie fonti come i comandamenti dell'*Esodo*, passaggi di scritti patristici, «[...] ma principalmente da decretali e costituzioni pontificie e da decreti di concili, di varia età ed anche dei primi secoli, ma nella maggior parte posteriori alla seconda metà del secolo XII [...]».¹⁰ Il *Libro Sesto* di Bonifacio VIII si compone di 359 capitoli attinti dai canoni di vari concili e da decretali di Gregorio IX a partire dal 1239, di Innocenzo IV, di Alessandro IV, di Urbano IV, di Clemente IV, di Nicolò III e di Bonifacio VIII. Le *Clementine* constano di 106 capitoli tratti da costituzioni emanate da Clemente V intorno al 1311: «All'infuori di codeste tre collezioni ufficiali e di quella, molto più tarda, in cui Benedetto XIV raccolse in ordine cronologico costituzioni ed atti dei primi sei anni del suo pontificato (1740-1746) [...] la conoscenza delle leggi della chiesa doveva essere attinta direttamente ai singoli testi legislativi».¹¹ Tali testi sono il *Decreto di Graziano*, *Concordia discordantium canonum*,¹² per i tempi antichi, le *Extravagantes Johannis XXII* (venti costituzioni di Giovanni XXII) e le *Extravagantes communes* (74 decretali di vari papi, da Bonifacio VIII a Sisto IV), opere, queste ultime, del giurista parigino Giovanni Chappuis, che le compose tra il 1500 e il 1503.¹³ Il *Decreto* di Graziano era un copioso trattato di diritto canonico, ma anche di teologia e di liturgia. Esso trattava circa le fonti del diritto, la penitenza, i sacramenti, il diritto matrimoniale, ecc., e aveva come *auctoritates* circa quattromila testi, dai decreti dei concili (dai più antichi fino al Laterano II) alla Bibbia, dai padri della chiesa a libri penitenziali fino ai

diritto della Chiesa, Milano, Jaca Book, 1995, pp. 39-44.

⁸ L. TRAMONTANO, *Compendio di diritto ecclesiastico*, Piacenza, La Tribuna, 2011.

⁹ M. FALCO, *Introduzione allo studio del Codex Juris Canonici*, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 87-88.

¹⁰ *Ibid.*, p. 88.

¹¹ *Ibid.*, p. 89.

¹² Cfr. P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2016.

¹³ Cfr. P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 27.

libri ufficiali della curia romana.

La storia del codice comincia con l'incarico dato da Pio X al cardinal Casimiro Gènnari, direttore del «Monitor Ecclesiasticus»,¹⁴ di preparare un brevissimo *motu proprio*, *Arduum sane munus*, per la compilazione del Codice canonico. Come possiamo leggere in Falco, «facendo tesoro del santo suggerimento, che l'Eminenza Vostra mi ha dato, conviene dar principio all'opera troppo necessaria dello studio per la compilazione del Codice canonico; e perciò prego l'Eminenza Vostra di preparare un brevissimo *Motu Proprio* da spedirsi a tutti quegli E.mi Cardinali e Consultori, che in seguito designeremo insieme come i più abili per tale lavoro».¹⁵

Secondo Carlo Fantappiè, «nella riunione del 3 marzo i quindici cardinali della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari si dividono sulla scelta tra il modello compilatorio e quello codificatorio. Cinque propongono di fare “un codice unico di tutto il diritto” senza però abolire il *Corpus Juris Canonici*, che rimarrebbe “per interpretazione degli articoli del codice”. A tale proposta un altro cardinale grida allo “scandalo” della soluzione univoca e modernizzatrice del codice. La posizione maggioritaria [...] espressa dall'ex segretario di stato, cardinal Rampolla, rifiuta una riforma generale del diritto, difende la “storia gloriosa” del *Corpus* [...], propone di “completarlo con una nuova collezione” sul modello delle antiche, che riunisca le leggi vigenti e ne aggiunga altre ritenute necessarie [...]. Allora Pio X rinvia la questione ad un nuovo esame. Nella riunione successiva della congregazione (17 marzo), il progetto originario papale di una sola opera viene abbinato e integrato con la predisposizione della collezione di documenti proposta da Rampolla [...]».¹⁶

Per Andrea Zanotti, la storia del *Codex Juris Canonici* ha inizio in parte con alcune posizioni emerse durante il Concilio Vaticano I e in generale con la necessità di dare anche alle leggi della chiesa una sistemazione organica e all'avanguardia, in linea con le più recenti sistemazioni del diritto adottate dagli stati moderni. Secondo Zanotti, infatti,

¹⁴ Cfr. P. VALDRINI, *Pio X e l'elaborazione del Codex Juris Canonici*, in REGOLI, a cura, *San Pio X*, cit., p. 122.

¹⁵ FALCO, *Introduzione allo studio del Codex Juris Canonici*, cit., p. 103; cfr. G. DALLA TORRE, *Il codice di diritto canonico*, in LA BELLA, a cura di, *Pio X e il suo tempo*, cit., p. 314.

¹⁶ C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 264.

durante i lavori emerse «[...] la voce di chi sottolineava l'urgenza di una riforma organica della disciplina della chiesa da promuoversi nella forma assunta dalle codificazioni moderne».¹⁷ Vi sono vari motivi che spinsero la chiesa verso una revisione del proprio modello giuridico. Uno di questi, «[...] investiva la forma scritta che la legge avrebbe assunto nel quadro di un codice propriamente detto, conferendo al diritto canonico quella dimensione di certezza sconosciuta sin lì all'ordinamento della chiesa, che nel corso del suo sviluppo aveva sempre privilegiato il profilo della giustizia sostanziale aprendo il sistema ad una elasticità sconosciuta ai diritti secolari».¹⁸

A lavori ultimati, «la possente armatura giuridica costruita intorno al codice veniva [...] definitivamente suggellata, connotando il diritto della chiesa con una fissità assoluta mai conosciuta nella sua storia».¹⁹ A proposito della storica elasticità del diritto ecclesiastico precedente alla codificazione del 1917, Zanotti rileva alcune preoccupazioni sorte all'interno degli ambienti ecclesiastici all'indomani della promulgazione solenne del codice: «Così il mito della codificazione che reca con sé i corollari della completezza, dell'universalità e della esaustività acquista imperitura cittadinanza entro il recinto dello *ius Ecclesiae*, nonostante la perplessità di larga parte della dottrina che continuava a chiedersi se un tale modello di tecnica normativa fosse compatibile con il carattere di elasticità tipico dell'ordinamento canonico [...]».²⁰

Anche Giuseppe Dalla Torre e Pedro Lombardia rilevano questa problematica. Infatti, da un punto di vista tecnico-giuridico, possiamo affermare che il codice «[...] sarebbe funzionale ad un disegno di accentramento che, attraverso una rigida uniformità disciplinare, finisce col negare ogni legittimo pluralismo e col favorire un giuridismo, che riduce quell'adattabilità tipica del diritto canonico, che si suole indicare col carattere della "elasticità"».²¹ Zanotti sottolinea, inoltre, quanto già detto in precedenza, e cioè l'esistenza nella Santa Sede, ed in questo caso tra i padri conciliari, di due

¹⁷A. ZANOTTI, *Benedetto XV e il Codex Juris Canonici*, in MAURO, a cura di, *Benedetto XV, profeta di pace in un mondo in crisi*, cit., p. 168.

¹⁸*Ibid.*, p. 169.

¹⁹*Ibid.*, p. 177.

²⁰*Ibid.*

²¹DALLA TORRE, *Il codice di diritto canonico*, cit., p. 321. Cfr. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, cit., p. 33.

orientamenti differenti e contrari, il primo dei quali sosteneva l'inutilità di un lavoro di codifica del diritto canonico in quanto esisteva già uno strumento adatto e ancora al passo con i tempi, ovvero il *Corpus Juris Canonici*, cioè «[...] l'insieme delle collezioni del diritto canonico classico: il *Decreto* di Graziano, le *Decretali* di Gregorio IX, il *Libro VI* di Bonifacio VIII e le *Decretali Clementine* [...], le *Estravaganti di Giovanni XXII e le Estravaganti Comuni*».²² Il secondo orientamento vedeva protagonisti coloro i quali, al contrario consideravano indispensabile una riforma del diritto ecclesiastico. All'interno di questo secondo orientamento c'era, come già visto, chi spingeva nella direzione di un modello meramente compilatorio, contrapposto a chi sosteneva l'urgenza di un modello codificatorio, *ius codificatum*,²³ basato inoltre sulle recenti elaborazioni giuridiche degli stati moderni: «Anche su questo punto è intuibile come la schiera dei padri conciliari potesse dividersi tra chi reputava insuperabile la tradizione del *Corpus Juris Canonici* e coloro che, viceversa, giudicavano opportuna una *reformatio iuris*: o attraverso l'integrazione delle collezioni esistenti o – più radicalmente – attraverso un disegno codificatorio propriamente inteso».²⁴

Deve essere di nuovo sottolineata, in questo senso, l'impressione che fece in Vaticano il generale processo di codificazione del diritto che era stato messo in moto all'interno degli stati moderni (ad esclusione della *Common Law* anglosassone,²⁵ secondo Patrick Valdrini), cosa che certamente fece riflettere molti presso la Santa Sede circa la necessità di operare un simile ammodernamento anche nell'ambito delle leggi della chiesa, senza rinunciare, tuttavia, alla vocazione alla base di tutto il diritto canonico, il cui obiettivo non era, spiega Gerosa, il mero raggiungimento di una sistemazione rigorosa e razionale dei vari istituti canonici, ma, piuttosto, quello di riuscire a «[...] sviluppare istituzionalmente e giuridicamente i contenuti dell'esperienza ecclesiale».²⁶ Come spiega Zanotti, «va tenuto infatti conto che già al momento della convocazione del Concilio Vaticano I, ormai molti paesi avevano varato le proprie

²² LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, cit., pp. 27-28.

²³ Cfr. S. GENOVESI, *Elementi di diritto canonico*, Padova, Primiceri, 2016, p. 11.

²⁴ ZANOTTI, *Benedetto XV e il Codex Juris Canonici*, cit., p. 169.

²⁵ Cfr. P. VALDRINI, *Pio X e l'elaborazione del Codex Juris Canonici*, in REGOLI, a cura di, *San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo*, cit., p. 121.

²⁶ L. GEROSA, *Diritto canonico. Fonti e metodo*, Milano, Jaca Book, 1996, p. 78.

codificazioni, portando così a compimento un processo che aveva preso le mosse da una rivisitazione profonda dell'universo giuridico secolare. La chiesa non era rimasta indifferente alle novità segnate, proprio per primo, da quel *Code Napoléon* al quale lo stesso *Codex Juris Canonici* avrebbe poi finito, metodologicamente, per ispirarsi». ²⁷

Zanotti sottolinea come, già nel corso dell'ottocento, la scienza giuridica della chiesa avesse assimilato le innovazioni metodologiche prodotte dalla dogmatica giuridica laica, rifiutando, però, quelle novità ideologiche e false dottrine moderniste definite da Pio X (enciclica *Pascendi Dominici Gregis*) «[...] profane novità di parole [...] di una scienza di falso nome» ²⁸ e professate da «[...] “uomini di perverso parlare” [...] “cianciatori di vanità e seduttori” [...] “erranti e consiglieri agli altri di errori” [...]». ²⁹ Si veda, a tal proposito, il rifiuto da parte romana del principio dell'egualitarismo, rifiuto decisamente esplicito e chiaro in un passaggio chiave dell'enciclica *Vehementer Nos* di papa Sarto. Rifacendosi alle Sacre Scritture e ai padri della chiesa egli afferma che «[...] la chiesa è per sua natura una società ineguale, cioè una società formata da due categorie di persone: i pastori e il gregge, coloro che occupano un grado fra quelli della gerarchia, e la folla dei fedeli. E queste categorie sono così nettamente distinte fra loro, che solo nel corpo pastorale risiedono il diritto e l'autorità necessari per promuovere e indirizzare tutti i membri verso le finalità sociali; e la moltitudine non ha altro dovere che lasciarsi guidare e seguire docilmente le direttive dei pastori». ³⁰

La scelta della codificazione delle norme del diritto canonico rappresenta non solo una decisione rilevante nell'ambito della scienza canonica, che ne compie e chiude un lunga fase, ma anche un ambizioso programma di governo papale (del quale fanno parte anche le costituzioni apostoliche *Commissum nobis* e *Vacante sede apostolica* con le quali Sarto condusse in porto la riforma del conclave con abolizione dello *ius exclusivae*): ³¹ «In tale disegno risultava fondamentale produrre quel definitivo

²⁷ ZANOTTI, *Benedetto XV e il Codex Juris Canonici*, cit., p. 169.

²⁸ E. LORA - R. SIMIONATI, a cura di, *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 4, Bologna, Centro editoriale dehoniano, 1998, p. 207.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, p. 157.

³¹ Sullo *ius exclusivae*, ovvero il diritto di veto usato dalle potenze cattoliche (Francia, Spagna, Austria) durante il conclave cfr. M. ADINOLFI, *Il conclave: storia, regole e personaggi dell'elezione più misteriosa*

accentramento ideologico ed ecclesiologico che, se era stato portato a compimento dogmatico dal Concilio Vaticano I con la dichiarazione dell'infalibilità del pontefice, abbisognava ancora di essere implementato nella prassi teologica, pastorale e politica».³²

Secondo Zanotti, per Pio X lo strumento della codificazione giuridica ben interpretava quella spinta centripeta e accentratrice già portata avanti dal Vaticano I, ma che affonda le sue radici nel concilio di Trento e nella controriforma, che avrebbe dovuto fare del papa e del papato «[...] unico ed esclusivo centro di gravitazione dell'asse ecclesiologico: spinta che va letta diacronicamente lungo quattro secoli di storia del cattolicesimo e che tiene uniti su di un'unica linea di sviluppo i decreti del Tridentino fino alla *Pastor Aeternus*, dove lo spirito della controriforma e la logica stringente di una chiesa *societas iuridice perfecta* tocca il suo punto apicale [...]».³³

Era, inoltre, intenzione di Pio X proteggere un patrimonio legislativo sterminato, sia dai pericolosi e contagiosi contatti con la modernità, sia dal pericolo che una prolungata inosservanza delle norme del suddetto patrimonio legislativo potesse portare alla decadenza delle stesse. Scrive Rafael Merry del Val, segretario di stato di Sarto: «Una codificazione del diritto canonico era una misura che considerava importantissima [Pio X], e che avrebbe rappresentato un contributo per mantenere con maggiore determinazione i principi immutabili e la forza della disciplina ecclesiastica, *nova et vetera*».³⁴ Come spiega Fantappiè, «l'ultima spinta e il via alla codificazione dati da Pio X s'inquadrano, poi, nel suo programma pontificale che si propone la duplice tutela del patrimonio dogmatico della chiesa dai contagi con il "pensiero moderno", e del patrimonio degli istituti e delle norme canoniche dal rischio della loro decadenza e

del mondo, Macerata, Matelica, 2005; A. BELLETTI, *Veto al conclave. Lo ius exclusivae austro-ungarico contro il cardinal Rampolla*, Bologna, Erreciedizioni, 2010; E. DUFFY, *La grande storia dei papi*, Milano, Mondadori, 2012; C. GIACOMO - S. SALVEMINI, *Papato e Conclave*, Roma, Il ventaglio, 1995; O. LA ROCCA, *Il conclave: le procedure, i protagonisti, la storia, le curiosità*, Milano, Ancora, 2005; A. MELLONI, *Il conclave. Storia dell'elezione del papa*, Bologna, Il Mulino, 2013; A. PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, Alessandria, Piemme, 2013; L. TRINCIA, *Conclave e potere politico: il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee*, Roma, Studium, 2004; G. ZIZOLA, *Il Conclave. Storia e segreti*, Roma, Newton & Compton, 2005.

³² ZANOTTI, *Benedetto XV e il Codex Juris Canonici*, cit., p. 173.

³³ *Ibid.*, pp. 173-174.

³⁴ R. MERRY DEL VAL, *San Pio X. Un santo che ho conosciuto da vicino*, Verona, Fede e cultura, 2012, p. 53.

inosservanza».³⁵

Inoltre, come sottolinea ancora Merry del Val a proposito di Pio X, «prima di tutto, egli era sacerdote e pastore e, per temperamento, amante di provvedimenti pratici ed efficaci. Ciò non deve suscitare meraviglia, poiché più di una volta Pio X aveva constatato la propria impossibilità di governare bene con decreti che ammettevano diverse interpretazioni, leggi complesse e antiquate e un cumulo di disposizioni che erano lungi dall'essere sempre in armonia tra loro o dall'essere confacenti con le nuove circostanze».³⁶

Quindi, l'azione di Pio X non si riduce solamente a quel noto atteggiamento anti-modernista lodato anche da Renè Guénon³⁷ ed espresso tramite scritti come *Pascendi Dominici Gregis*, *Lamentabili sane exitu*, *Notre charge apostolique* e *Sacrorum antistitum. Provvedimenti per combattere il pericolo del modernismo* e con la creazione del *Sodalitium pianum* diretto da mons. Benigni, veri e propri eredi della tradizione anti-modernista e ultramontana cattolica, inaugurata ufficialmente da Gregorio XVI con le encicliche *Mirari Vos* e *Singulari Nos* ed egregiamente proseguita con il Concilio Vaticano I, Pio IX e scritti come *Qui Pluribus*, *Quanta Cura* e il *Sillabo*; l'operato di Sarto, dicevamo, non si riduce all'anti-modernismo, ma si manifesta «[...] anche nel più grande sforzo di prolungamento e di riorganizzazione delle fonti e delle istituzioni della chiesa avvenuto dopo il concilio di Trento».³⁸ Lo sforzo di Pio X (e del duo Gasparri-Pacelli) sarà, in particolar modo, nella direzione di un ritorno alla certezza del diritto canonico consacrandone la vocazione pubblicistica, coordinato con il sistema degli stati, pur rimanendo esterno ad essi: «[...] Col codice si apriva una nuova stagione nel modo di regolare la disciplina ecclesiastica, che perdeva definitivamente ogni pretesa di avere vigore *erga omnes* e era esplicitamente limitata ai membri della chiesa».³⁹ Inoltre, mediante il nuovo strumento giuridico rappresentato dal *Codex*, Pio X volle rendere la chiesa più funzionale, compatta e accentrata. È originale anche il modo che Pio X ha di

³⁵ FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 263.

³⁶ MERRY DEL VAL, *San Pio X. Un santo che ho conosciuto da vicino*, cit., p. 53.

³⁷ Cfr. R. GUÉNON, *Il Demiurgo e altri saggi*, Milano, Adelphi, 2007, p. 244.

³⁸ FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 263.

³⁹ G. ALBERIGO - A. RICCARDI, *Chiesa e papato nel mondo contemporaneo*, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 86.

concepire i lavori per la compilazione del futuro codice, coinvolgendo anche il clero e l'intero episcopato nel lavoro svolto dai redattori e dalle commissioni incaricate della compilazione: «Oltre alle università cattoliche, alle quali veniva rivolto l'invito, [...] di domandare ai professori di diritto canonico quali parti di esso fossero pronti a redigere in articoli, la Santa Sede si era rivolta [...] all'episcopato per invitarlo a collaborare all'opera [...], disponeva che i singoli arcivescovi, uditi i vescovi della provincia, dovessero indicare alla Santa Sede quali parti del diritto canonico reputassero abbisognare di modificazione o di emendamenti [...]».⁴⁰

Anche Zanotti sottolinea il contributo delle università cattoliche, le uniche in grado, inoltre, come già accennato, di riproporre in termini non secolari le conquiste della moderna scienza giuridica laica: «Questa sorta di processo di canonizzazione della scienza giuridica secolare ha fatto sì che proprio dalle università pontificie provenisse la stragrande maggioranza dei consultori che hanno contribuito alla compilazione del codice di diritto canonico, applicando senza patemi larga parte delle conquiste della ragione giuridica di stampo liberale al diritto della chiesa. Lo stesso cardinale Pietro Gasparri – vera anima della codificazione canonica [...] – dal 1880 fu docente di diritto canonico presso l'*Institut Catholique* di Parigi [...] in un contesto nel quale la scienza del diritto era fortemente indirizzata, nei suoi sviluppi, dall'avvento della codificazione civile francese».⁴¹

Le istruzioni del papa furono molto precise relativamente ai punti seguenti: 1) definizione del contenuto del codice con norme molto brevi e l'indicazione delle fonti in nota. Secondo Dalla Torre, le origini umili di Pio X e la conseguente esperienza di vita da lui maturata lo spinsero a volere norme brevi e comprensibili. Egli, infatti, aveva potuto toccare con mano la confusione e la contraddittorietà in cui spesso inciampava il diritto canonico («Ma proprio l'esperienza gli aveva fatto toccare con mano quanto il corpo delle leggi ecclesiastiche fosse confuso, in non pochi casi contraddittorio, certamente poco comprensibile per i non esperti in diritto canonico, quindi applicabile

⁴⁰ FALCO, *Introduzione allo studio del Codex Juris Canonici*, cit., p. 107.

⁴¹ ZANOTTI, *Benedetto XV e il Codex Juris Canonici*, cit., p. 171.

Profilo storico del Codex Juris Canonici

con difficoltà dalla stragrande maggioranza dei ministri sacri»);⁴² 2) struttura sistematica: «due grandi partizioni del diritto pubblico e del diritto privato; quest'ultima ripartita in persone, cose e giudizi»;⁴³ 3) piano di lavoro con la redazione spettante a due commissioni, una di cardinali e una di consultori, i quali saranno affiancati per la prima volta dai vescovi che collaboreranno per corrispondenza; 4) modo di procedere (le varie parti del codice saranno distribuite tra i consultori «in vari gruppi» a ciascuno dei quali sarà assegnato «un titolo da trattare», che verrà poi sottoposto all'esame della congregazione plenaria per le eventuali modifiche e per l'«ultima approvazione»). L'avvio ufficiale dei lavori avviene col summenzionato *motu proprio Arduum sane munus* del 19 marzo 1904, con cui Pio X, dopo aver rievocato i precedenti provvedimenti legislativi presi dalla chiesa nel corso dei secoli, affida a cardinali, consultori, vescovi e clero l'arduo compito di riunire tutte le leggi della chiesa, di farne un riassunto, togliendo le leggi abrogate o desuete e adattando le altre ai tempi che corrono. Come afferma Merry del Val, Pio X diresse tutto il lavoro preparatorio con grande fermezza di intenti e grande energia. In una nota autografa datata 2 marzo 1904 e pubblicata dal suo segretario di stato, si capì il grande entusiasmo con cui Pio X coordinò sin dall'inizio i lavori: «Sarà bene, fino dalla prima seduta, stabilire: 1) di aggiungere a monsignor Gasparri – anche a di lui scelta – due vice segretari che lo coadiuvino per estendere la relazione delle adunanze e lo sostituiscano quando egli non potesse intervenire; 2) nominare i consultori urbani; 3) eleggere uno o due eminentissimi cardinali che presiedano alle congregazioni dei consultori; 4) interpellare i vescovi [...]; 5) stabilire quante volte ogni mese debbano tenere congregazioni gli eminentissimi cardinali e quante i consultori; 6) se tutti i consultori debbano occuparsi contemporaneamente di un solo titolo del diritto o se convenga meglio dividere tra loro la materia da discutersi; 7) da raccomandarsi che il lavoro si cominci senza aspettare un tempo più opportuno [...]».⁴⁴

È il segretario della Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari, Pietro Gasparri, a inviare una circolare alle università cattoliche perché partecipino ai lavori,

⁴² DALLA TORRE, *Il codice di diritto canonico*, cit., p. 317.

⁴³ FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 264.

⁴⁴ MERRY DEL VAL, *San Pio X. Un santo che ho conosciuto da vicino*, cit., pp. 54-55.

mentre spetta al pontefice nominare i membri delle commissioni e dei consultori. Pio X, infine, nominerà lo stesso Gasparri segretario della commissione *pro Ecclesiae legibus in unum redigendis*, il quale subito predisporrà un *Indice* delle materie del codice con il quale assegna per ogni argomento il nome dei consultori o collaboratori a cui chiedere pareri relativi. Il codice, come è noto, si compone di cinque libri. Volendo scendere nel dettaglio della suddivisione interna ai testi, osserviamo con Falco che, «[...] eccettuato il primo, che contiene sette canoni introduttivi senza alcun raggruppamento e in seguito sei titoli, i libri sono divisi in parti, alcune delle quali suddivise in sezioni; le parti o le sezioni sono suddivise in titoli, i quali hanno però numerazione continua per ciascun libro; i titoli, suddivisi alla loro volta, quando occorra, in capitoli ed in articoli, contengono i canoni, che sono in tutto 2414 con numerazione continua, suddivisi alla loro volta, quando sia necessario, in paragrafi ed in numeri».⁴⁵

La divisione della materia fu oggetto di discussione da parte di due commissioni di cardinali e consultori. Come sottolinea Fantappiè, «si delineano due indirizzi. Mentre nei docenti della Gregoriana è vivissima la preoccupazione di affermare la *continuità con la tradizione* canonistica classica [...], nei docenti dell'Apollinare [...] predomina *l'intento modernizzante* di rinnovare tale veste in linea con gli sviluppi delle codificazioni civili».⁴⁶ Il primo libro contiene, nei primi sette canoni, le disposizioni sulla materia del codice, sui limiti della sua efficacia, dove per limiti si intende quelli sia temporali che territoriali. Infine, contiene disposizioni sui rapporti del diritto nuovo con leggi e consuetudini precedenti.

«Il secondo libro, dopo alcuni canoni riguardanti le persone fisiche, il domicilio, i gradi di parentela, i riti, le persone morali, gli atti collegiali, le precedenze, comprende nella prima parte le disposizioni relative ai chierici, nella seconda quelle riguardanti i religiosi, nella terza alcune norme riguardanti i laici. [...] Il libro più vasto, comprendente 826 canoni, è il terzo; esso si occupa nei canoni introduttivi della classificazione delle cose e della simonia, nella prima parte dei sacramenti [...] e dei sacramentali [...] nella seconda parte dei luoghi e dei tempi sacri, nella terza del culto

⁴⁵ FALCO, *Introduzione allo studio del Codex Juris Canonici*, cit., p. 123.

⁴⁶ FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, cit., p. 266.

divino, nella quarta del magistero ecclesiastico, nella quinta dei benefici e delle altre istituzioni ecclesiastiche non collegiali, nella sesta dei beni temporali della Chiesa [...]. Il quarto libro contiene non soltanto le disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il processo contenzioso e criminale, ma anche quelle relative ai procedimenti amministrativi di rimozione e trasferimento dei parroci, ai procedimenti contro i chierici non residenti e concubinari, contro i parroci non residenti e per la inflizione della sospensione “*ex informata conscientia*”, ed anche i processi di beatificazione dei servi di Dio e di canonizzazioni dei beati».⁴⁷

Infine, prosegue Falco, «il quinto ed ultimo libro contiene nella prima parte i principi generali sui delitti, sulla imputabilità, sulle circostanze aggravanti e diminuenti e sul tentativo; nella seconda le norme sulle pene in generale [...] sull'autorità investita di potestà punitiva e sui soggetti ad essa, sulla remissione delle pene e sulle pene in ispecie [...] nella terza le pene dei singoli delitti contro la fede e l'unità della chiesa, contro la religione, contro le autorità, le persone e le cose ecclesiastiche, contro la vita, la libertà, la proprietà, la buona fama ed i buoni costumi, del delitto di falso, dei delitti contro i doveri dello stato clericale o religioso [...]».⁴⁸

Come spiega Dalla Torre, «sotto la decisa e competente guida del Gasparri, essi [i lavori] sono condotti avanti con rigore e con tempi che, data la complessità dell'opera, possono considerarsi non lunghi. Nel 1912 era pronto lo schema del primo libro, contenente le *Normae generales* e del secondo (*De personis*); nel 1913 il terzo (*De rebus*); nel 1914 il quarto (*De delictis et poenis*) ed il quinto (*De iudiciis ecclesiasticis*)».⁴⁹

In definitiva, del codice di Gasparri e Pacelli possiamo dire, con Feliciani, che «[...] se è innegabile che il codice conservi nella sostanza gran parte del diritto precedente, è del pari incontestabile che esso costituisca sotto il profilo formale una assoluta novità nella storia della chiesa che non aveva mai conosciuto una legislazione che assorbisse, in modo pressoché totale, le normative anteriori».⁵⁰ Infatti, esso ha anche la funzione di

⁴⁷ FALCO, *Introduzione allo studio del Codex Juris Canonici*, cit., pp. 124-126.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 126.

⁴⁹ DALLA TORRE, *Il codice di diritto canonico*, cit., p. 319.

⁵⁰ G. FELICIANI, *Mario Falco e la codificazione del diritto canonico*, in FALCO, *Introduzione allo studio*

unificare sotto un unico documento tutte le fonti e i frammenti giuridici comparsi in secoli e secoli di cristianesimo. Come spiega John Pollard, «era stata un'idea di Pio X quella di codificare le fonti sparse e frammentarie del diritto pubblico della chiesa, ma i principali esecutori del progetto erano stati Gasparri e Pacelli».⁵¹ Secondo Pollard, l'effetto maggiore del codice fu di rafforzare l'autorità del papa e della curia romana all'interno e all'esterno della chiesa: «In particolare centralizzò ancora di più le strutture direttive della chiesa specialmente in relazione alla nomina dei vescovi. Assieme alla definizione dell'infalibilità, costituì un pilastro del moderno primato papale. E fu durante il papato di Benedetto che Gasparri e il suo discepolo Pacelli cominciarono la loro campagna per l'uso dei concordati, cioè trattati tra la Santa Sede e altre potenze, come mezzo per applicare efficacemente le norme del diritto canonico all'interno degli stati; la prima cavia importante di questa politica fu la Germania».⁵²

È in questo contesto, quindi, che la chiesa di Pio XI opererà i primi passi di una politica concordataria che durerà circa due decenni e che arriverà a successi notevoli, cercando soprattutto «[...] di raggiungere anche nei rapporti fra stato e chiesa un adeguamento al nuovo diritto»⁵³ e al diritto internazionale (Pierluigi Consorti ricorda l'equiparazione giuridica tra disciplina concordataria e trattatistica internazionale).⁵⁴ Il senso della nuova politica concordataria guidata da Ratti e Gasparri sarà, inoltre, quello di riconferire a Roma una collocazione nel mutato panorama geo-politico internazionale, anche a seguito dell'esclusione della sede apostolica dalla conferenza di pace di Versailles e dalla Società delle Nazioni, ma anche quello di affermare in maniera risoluta la centralità e l'universalità della chiesa e del sommo pontefice in un'epoca sempre più percorsa e pervasa da nazionalismi e da localismi, nonché da spinte

del Codex Juris Canonici, cit., p. 31.

⁵¹ POLLARD, *Il papa sconosciuto. Benedetto XV (1914-1922) e la ricerca della pace*, cit., p. 216.

⁵² *Ibid.*

⁵³ K. BILHMEYER - H. TUECHLE, *Storia della Chiesa. L'epoca moderna*, Brescia, Morcelliana, 2007, p. 296. In merito al pontificato Ratti e alla sua politica concordataria si vedano: O. GIACCHI, *La politica concordataria di Pio XI*, in *Pio XI nel trentesimo della morte (1939-1969)*, Milano, Ufficio Studi Arcivescovile, 1969; Y. CHIRON, *Pio XI. Il papa dei Patti Lateranensi e dell'opposizione ai totalitarismi*, Milano, Edizioni San Paolo, 2006; E. FATTORINI, *Pio XI, Hitler e Mussolini. La solitudine di un papa*, Torino, Einaudi, 2007; G. STELLA, *Pio XI. Il papa dei concordati*, Milano, Gribaudi, 2009; SEMERARO, a cura di, *La sollecitudine ecclesiale di Pio XI*, cit.

⁵⁴ Cfr. P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Bari, Laterza, 2014.

centrifughe e secolari anche per quel che concerne il governo delle questioni spirituali; spinte di matrice laica, laicista, quando non esplicitamente anti-clericale, spesso dovute all'effetto delle nuove dottrine politiche moderniste adottate da molti stati come la Terza Repubblica francese separatista dei radicali Waldeck-Rousseau e Combes (dottrine moderniste in alcuni casi interne alla stessa confessione romana, come il cattolicesimo liberale di Lamennais e Lacordaire). Come spiega Gaetano Catalano, «la singolare fioritura di concordati che caratterizza il pontificato di Pio XI [...] rappresenta [...] uno dei sintomi più cospicui della vittoriosa resistenza opposta dalla chiesa all'attacco laicista che, a partire dalla seconda metà dell'ottocento, aveva duramente colpito gli interessi ecclesiastici all'insegna del principio separatistico e dei dogmi dell'esclusiva statualità del diritto, dell'illimitata potestà d'imperio dello stato, della sovranità popolare. [...] In effetti la scure laicista e liberale aveva saccheggiato ampiamente l'area concordataria».⁵⁵

Secondo Emma Fattorini, «[...] accentuato e non diminuito è però l'influsso che i cattolicesimi esercitano all'interno dei nuovi stati nazionali usciti dallo sconvolgimento bellico dove le tensioni nazionalistiche riprenderanno ad esploder con ancora più virulenza. La chiesa, volendo valorizzare e garantire i propri spazi, ma anche preoccupata di dare una disciplina centralizzata sul piano istituzionale agli episcopati nazionali, rilancia una politica di fitte relazioni internazionali. Si apre così la stagione delle trattative concordatarie con quanti più stati possibili, come pure si viene intensificando la presenza dei nunzi. [...] Del resto il *Codex Juris Canonici* del '17 rispondeva, tra le altre cose, all'esigenza di una riorganizzazione centralizzata, in grado di stemperare le autonomie degli episcopati nazionali».⁵⁶

Della stessa opinione è Alberigo, secondo il quale, «riforma degli organi centrali di governo e della legislazione incidevano significativamente sul volto istituzionale col quale la chiesa cattolica si presentava al XX secolo. Le caratteristiche emergenti erano quelle dell'ammodernamento, dell'uniformizzazione e dell'accentramento. [...] Nel medesimo tempo acquistava rilievo emergente una accelerazione del processo di

⁵⁵ G. CATALANO, *I concordati tra storia e diritto*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1992, pp. 7-8.

⁵⁶ FATTORINI, *Germania e Santa Sede: le nunziature di Pacelli fra la Grande Guerra e la repubblica di Weimar*, cit., p. 32.

accentramento iniziato nel Medioevo. [...] La progressiva avocazione al centro romano di decisioni relative alle chiese periferiche [...] si sarebbe coniugato con l'effetto dell'introduzione del *Codice di diritto canonico* che regolava secondo norme generali tutti i casi specifici, innescando una crescente uniformità nella vita e nella disciplina cattolica».⁵⁷

La tendenza generale, quindi, sarà quella di prescindere dalle caratteristiche locali dei territori, introducendo una normativa centralizzata e comportamenti uniformi sia nelle zone di antica tradizione cristiana sia nelle zone di più recente evangelizzazione. Scongiurare, in sostanza, una eccessiva identificazione dei vescovi e delle altre autorità ecclesiastiche locali con problematiche di stampo prettamente regionale e territoriale. Ma, per altro verso, la rigenerata prassi concordataria doveva anche contribuire ad integrare il *Codex*, spesso lacunoso o troppo generico su questioni più specifiche come le nomine episcopali, il regime patrimoniale degli enti ecclesiastici, lo stato giuridico dei religiosi, il riconoscimento civile del matrimonio religioso, colmando quelle lacune che un'opera a carattere generale inevitabilmente presentava. Come spiega Fantappiè, infatti, «mediante i concordati la Santa Sede intendeva [...] “implementare” il codice favorendo la creazione di un diritto particolare, regionale o nazionale, in grado di colmare tutte quelle vistose lacune che esso aveva deliberatamente lasciato su materie di diretta contrattazione con gli stati [...]».⁵⁸ In questo senso, la legislazione concordataria permetterà una integrazione formale e sostanziale dei principi generali e universali espressi dalle norme del codice. La rinnovata attività concordataria della Santa Sede sarà oggetto di polemica da parte di Ernesto Buonaiuti, il quale vedrà in questa pratica della chiesa una debolezza intrinseca ai propri valori, non più rivoluzionari ma meramente reazionari e difensivi. Secondo il celebre sacerdote, i «[...] concordati hanno più la significazione e la portata di dighe ad un'alluvione che avanza, e di pastoie messe ad una andata innanzi [...] anziché di espressioni normali di un istituto e di un complesso organico di valori sicuri della propria inconsumabile efficienza».⁵⁹ «Ci si può domandare – prosegue Buonaiuti – se questa ricerca di patti concordatari

⁵⁷ ALBERIGO - RICCARDI, *Chiesa e papato nel mondo contemporaneo*, cit., p. 84.

⁵⁸ FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, cit., p. 954.

⁵⁹ BUONAIUTI, *Pio XII*, cit., p. 60.

indistintamente con paesi cattolici e con paesi non cattolici, [...] non è di per sé il segno più incontrovertibile di una progressiva decadenza delle capacità soggiogatrici del magistero cattolico romano. Solo chi dubita della validità dei propri titoli ha bisogno di raccomandarli ad una moltiplicazione di pezze d'appoggio giuridiche».⁶⁰

Il *Codex* del 1917 rinnova la normativa anche in campo diplomatico con la promulgazione di una giurisdizione specifica per gli inviati papali presso i vari stati. La nuova legge, in particolare, si preoccupa di classificare le varie figure di messo papale e di stabilirne prerogative, competenze e compiti nonché il posto occupato nella gerarchia ecclesiastica. Come spiega Michael Feldkamp, «la codificazione del diritto canonico cattolico, applicabile alla chiesa latina, con il *Codex Juris Canonici* (CIC) del 27 maggio 1917 diede agli inviati papali una situazione giuridica omogenea ed anche univoca che, nei suoi tratti essenziali, è stata ripresa anche nel diritto canonico attualmente vigente (il *Codex Juris Canonici* del 1983 cann. 362-367) [...]».⁶¹

Feldkamp prosegue con l'elenco delle differenti tipologie di inviato papale: «1. “Legati nati” era e resta un titolo per gli arcivescovi ai quali non compete però alcun reale diritto di inviato (can. 270, CIC 1917); 2. “Legato *a latere*” è un cardinale che può essere inviato con questo titolo come “*alter ego*” del papa in una legazione. I suoi pieni poteri sono garantiti per iscritto nel relativo mandato pontificio (cann. 266, CIC 1917). 3. Nunzi apostolici ed internunzi (dal 1965 si chiamano pronunzi) erano e sono quegli inviati permanenti presso i governi dei paesi. Hanno il duplice compito di curare le relazioni fra la Santa Sede e i governi secolari e di sorvegliare la vita religiosa della loro diocesi facendo poi rapporto al papa. I nunzi e gli internunzi possono inoltre avere specifiche facoltà».⁶²

Inoltre, secondo il *Codex* del 1917, le nunziature si dividono in classi a seconda della località in cui la nunziatura ha luogo. Le nunziature si dividono in quelle di prima classe: Madrid, Lisbona, Parigi, Monaco e Brasile, e in quelle di seconda classe: Argentina, Perù e Colombia. A proposito di questa bipartizione delle nunziature, sono interessanti i dubbi e le perplessità manifestate da Pacelli all'inizio della sua seconda

⁶⁰ *Ibid.*, p. 59.

⁶¹ M. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, Milano, Jaka Book, 1995, p. 84.

⁶² *Ibid.*

nunziatura tedesca, quella prussiana, in una lettera del 20 marzo 1924 indirizzata a mons. Vincenzo Vannutelli (cardinale e fratello di Serafino Vannutelli, porporato a sua volta).⁶³ «In questa nunziatura, vi è la consuetudine di offrire auguri per le SS. Feste Natalizie, con lettera ufficiale o con telegramma, all'Eminentissimo Superiore e, per suo mezzo, al S. Padre. È noto che i nunzi apostolici di prima classe hanno il privilegio di poter scrivere direttamente al sovrano pontefice in occasione delle dette feste. Siccome tuttavia non ho ricevuto alcuna notificazione dalla Santa Sede circa la classe cui appartiene la nunziatura apostolica di Berlino recentemente eretta, non ho mai osato di umiliare direttamente al trono di Sua Santità i miei voti filiali in tale ricorrenza».⁶⁴ «Gli internunzi, prosegue Feldkamp, risiedono in stati più piccoli come l'Olanda e il Lussemburgo. Hanno un rango inferiore a quello dei nunzi, ma i loro compiti sono i medesimi [...]. Sulla scena internazionale gli internunzi hanno il rango di un ministro plenipotenziario».⁶⁵

Infine, vi sono i delegati apostolici i quali hanno solo compito di sorveglianza del clero e devono solo inviare relazioni sul loro operato. Essi non godono del rango di diplomatico: «L'erezione di delegazioni apostoliche era particolarmente importante quando, per la Santa Sede, non era possibile stabilire direttamente relazioni diplomatiche con il governo del paese, ma i pastori cattolici delle anime e i vescovi dovevano avere nei delegati apostolici un interlocutore e un coordinatore per le questioni religiose e per i rapporti con la curia romana. Una vera innovazione del *Codex Juris Canonici* del 1917 rispetto alla prassi fino allora in uso fu la disposizione che prevedeva che tutti gli inviati papali non potessero più esercitare una giurisdizione in concorrenza con quella dei vescovi [...]. Anche se non hanno dignità vescovile sono

⁶³ A proposito dell'amicizia tra la famiglia Vannutelli e la famiglia Pacelli, Andrea Tornielli spiega che «[...] il giovane sacerdote [Pacelli] era stato richiesto come coadiutore di un canonico di Santa Maria Maggiore, ma il cardinal vicario, Pietro Respighi, non aveva acconsentito, preferendo invece che Pacelli si indirizzasse verso la carriera curiale presso la Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari. Decisivo, in questa scelta, è l'intervento del cardinale Vannutelli, amico di famiglia, che suggerisce a monsignor Pietro Gasparri, appena nominato segretario della congregazione, di assumere don Eugenio come "apprendista"». TORNIELLI, *Pio XII. Eugenio Pacelli un uomo sul trono di Pietro*, cit., p. 38.

⁶⁴ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (d'ora in avanti, ASV), Arch. Nunz. Berlino, 10, fasc. 1, fol. 246r-260r.

⁶⁵ FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, cit., p. 84.

superiori come rango ai vescovi locali che non siano cardinali». ⁶⁶

La principale differenza tra il codice del 1917 e quello del 1983 risiede nei compiti propriamente ecclesiastici e pastorali degli inviati pontifici secondo la legislazione del *Codex* di Giovanni Paolo II rispetto alle funzioni più propriamente diplomatiche stabilite dal codice pio-benedettino.

Benedetto XV contribuì alla realizzazione dell'imponente lavoro di codifica con l'istituzione di una commissione per l'interpretazione autentica del codice e una scuola di studi canonistici. Pollard sottolinea, inoltre, come il nuovo *Codex* fosse applicato alla sola chiesa latina, ma che, durante il regno di papa Della Chiesa, furono mossi i primi passi verso la creazione di un codice di diritto canonico anche per le chiese di rito orientale.

La promulgazione del codice, comunque, ebbe una vasta eco. Ad esempio, in un dispaccio del 18 febbraio 1918, il nunzio presso Monaco di Baviera, Pacelli, informa il segretario Gasparri della richiesta di una copia del *Codex* pervenuta da parte degli ecclesiastici italiani "ospiti" del campo di prigionia di Celle, in Germania: «Eminenza Reverendissima, il sacerdote Alois Beckmann, cui è affidata l'assistenza religiosa dei prigionieri nel campo di Cellelager, mi scrive che vari ecclesiastici italiani ivi internati, i quali o non hanno parenti o da molto tempo non sono più in relazione con essi, ed a cui quindi non giunge nessun pacco dall'Italia come agli altri prigionieri, desiderano riceverne dall'Italia o dalla Svizzera. La spedizione potrebbe esser fatta complessivamente all'indirizzo dal cappellano militare Agostino Grava, religioso francescano di Revino Lago (Ceneda), Block B, Baracca 28. Inoltre lo scolastico certosino Giulio Ragnolo, n. 2534 Block B, prega di comunicare a qualche convento di certosini il suo attuale indirizzo. Finalmente tutti i sacerdoti e chierici del menzionato campo chiedono una copia del *Codex Juris Canonici*». ⁶⁷

Da più latitudini, inoltre, si sollevarono voci autorevoli che ne chiedevano l'immediata traduzione dal latino nelle più svariate lingue moderne con lo scopo di aumentarne la fruibilità e la diffusione. Come ci ricorda Simona Genovesi, «la lingua

⁶⁶ *Ibid.*, p. 85.

⁶⁷ ASV, Segr. Stato, *Guerra (1914-1918)*, rubr. 244, fasc. 141, fol. 27r.

ufficiale del codice è il latino; le varie traduzioni hanno il solo scopo di rendere comprensibile il testo ufficiale». ⁶⁸ Spicca, in questo senso, la *querelle* che coinvolse il Pacelli nel 1917, durante il suo primo anno come nunzio apostolico presso Monaco di Baviera. Egli, in qualità di rappresentante del papa in terra tedesca, fu chiamato ad un delicato lavoro di mediazione tra i canonisti dell'università di Münster, nel Nord-Reno-Vestfalia, i quali chiedevano a Roma il permesso di tradurre in tedesco il *Codex*, e le posizioni scettiche di Gasparri e di Benedetto XV. I primi documenti inediti della nunziatura pacelliana, oggi conservati presso l'Archivio segreto vaticano, in cui viene menzionato il *Codex*, risalgono al periodo di agosto-settembre del 1917 e trattano il problema della traduzione del testo giuridico in tedesco. L'orientamento della Santa Sede sembra essere piuttosto ostile alla traduzione ma più aperto verso la stesura di commentari al codice da pubblicare al più presto, soprattutto prima dei protestanti. Il primo a cominciare lo scambio epistolare è Gasparri, il quale mette subito in chiaro le cose riguardo il problema della traduzione dell'opera. La lettera è datata 4 agosto 1917 con numero di protocollo vaticano 38620: «In riscontro al pregiato rapporto n. 678, in data 20 del testé decorso mese di luglio, m'affretto a significare alla S. V. Ill.ma che, data la natura dell'opera e la qualità delle persone cui essa è destinata, la Santa Sede, dopo matura riflessione, è venuta nella determinazione di non autorizzare traduzioni di sorta del nuovo "*Codex Juris Canonici*". Voglia pertanto la S. V. ritornare al mittente i manoscritti costà pervenuti all'indirizzo di Mgr. Heiner, notificando tanto al medesimo mittente che a Mgr. Heiner il divieto di traduzione». ⁶⁹

In data 10 agosto arriva la risposta del nunzio: «In ossequio ai venerati ordini impartitimi da Vostra Eminenza Reverendissima col dispaccio n. 38620 del 4 corr., non ho mancato di comunicare a Mgr. Heiner la determinazione della Santa Sede di non autorizzare traduzioni di sorta del nuovo *Codex Juris Canonici*, ed in pari tempo mi son dato premura di rimandare a Roma – pel tramite di Mgr. Marchetti-Selvaggiani – la traduzione manoscritta del codice medesimo qui inviata da Mgr. Parrillo». ⁷⁰

Quattro giorni dopo Pacelli invia una missiva contenente alcune domande del

⁶⁸ GENOVESI, *Elementi di diritto canonico*, cit., p. 14.

⁶⁹ ASV, Arch. Nunz. Monaco 346, fasc. 4, fol. 6r.

⁷⁰ ASV, Segr. Stato, Anno 1917, rubr. 255, fasc. 3, fol. 19r.

Profilo storico del Codex Juris Canonici

vescovo di Paderborn, monsignor Schulte, circa la posizione ufficiale della chiesa in merito alla traduzione del *Codex* e alla stesura di commentari, numero di protocollo vaticano 1010: «Ricevo ora da mons. Schulte, vescovo di Paderborn una lettera, che compio il dovere di trascrivere qui appresso nella traduzione italiana: “Mi sia permesso di chiedere a V. E. una breve spiegazione. Io sono in relazione con un certo numero di giuristi e canonisti, i quali sotto la direzione del dr. Ebers, prof. Nell’Univer. di Münster si propongono di pubblicare un commento scientifico al nuovo *Codex Juris Canonici*. – L’opera deve essere compiuta nel più breve tempo possibile, affinché scienziati protestanti non ci prevenzano in Germania. I collaboratori ed il direttore sono tutti sacerdoti, salvo un bravo cattolico laico. Io vorrei ora domandare se da parte della S. Sede vi sia qualche difficoltà contro il commento del *Codex*. Inoltre La pregherei di comunicarmi gentilmente se qualche proibizione si oppone alla traduzione del codice in tedesco. Io ritengo invero come straordinariamente importante che in Germania da parte dei cattolici si pubblichino presto una scientifica e fedele traduzione. I protestanti si presenteranno presto, senza dubbio, con una traduzione tedesca e verranno sollevate spiacevoli polemiche se la traduzione sia falsa od inesatta”».⁷¹

Il 28 agosto arriva la risposta di Gasparri, il quale ribadisce il divieto di traduzione ma ammette la stesura di commentari: «In riscontro al pregiato rapporto n. 1010 in data 14 corr. mentre confermo il divieto di traduzione del “*Codex Juris Canonici*” già notificatole con altro dispaccio, mi affretto a dichiarare alla S. V. Ill.ma che la Santa Sede non ha nulla in contrario alla pubblicazione di commenti scientifici del medesimo. Voglia a sua volta la S. V. compiacersi di portar quanto sopra a sollecita conoscenza di Mgr. vescovo di Paderborn, e gradisca la rinnovata espressione della distinta e sincera stima con cui godo professarmi [...]».⁷²

Molto zelante (anche se non celerissima) la risposta del nunzio datata 10 settembre: «Mi è regolarmente pervenuto il venerato dispaccio dell’Eminenza Vostra Reverendissima n. 41565 in data del 28 agosto p. p. relativo alla traduzione ed al commento del “*Codex Juris Canonici*”. Nell’assicurare Vostra Eminenza che non ho

⁷¹ ASV, Arch. Nunz. Monaco 346, fasc. 4, fol. 16r.

⁷² ASV, Arch. Nunz. Monaco 346, fasc. 4, fol. 21r.

mancato di portare subito a conoscenza di Mgr. vescovo di Paderborna le disposizioni della Santa Sede al riguardo, mi inchino al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione mi confermo di Vostra Eminenza Reverendissima Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo [...]».⁷³

Nel botta e risposta tra i due prelati entra in scena un terzo ecclesiastico, monsignor Luigi Sincero,⁷⁴ futuro cardinale. In data 1° novembre, egli invia una lettera a Pacelli, numero di protocollo 1207, nella quale ribadisce il divieto alla traduzione del *Codice*: «[...] in rapporto alla domanda rivolta dal sig. professore Ebers e dall'editore Schöningh a S. Em.za Rev.ma il cardinale Pietro Gasparri, segretario di stato di Sua Santità, per ottenere il permesso di pubblicare la traduzione ed il commento del *Codex Juris Canonici*, l'Eminentissimo signor cardinale ha incaricato l'umile sottoscritto, quale segretario della commissione per l'interpretazione del codice, di significare che Sua Em.za Rev.ma pur vedendo con simpatia ogni lodevole proposito di divulgare la notizia e cognizione del nuovo codice, non può però accordare il desiderato permesso. Nel pregare V.a Em.za Ill.ma e Rev.ma di voler ciò comunicare ai prelodati professore ed editore [...]».⁷⁵

La risposta di Pacelli, pervenuta oltre un mese dopo la missiva di Sincero in data 8 dicembre, sembra in questa occasione un po' stizzita. Egli ribadisce seccamente di aver già assolto al compito di informare gli interessati alla traduzione del *Codex Juris Canonici* in tedesco del divieto alla traduzione posto da papa Benedetto e da Gasparri: «Mi è ora pervenuto il pregiato foglio di V. S. Ill.ma e R.ma distinto dal n. 1207 in data del 4 nov. scorso, col quale Ella si compiaceva comunicarmi l'E.mo sig. card. segretario di stato non ha creduto concedere ai signori prof. Ebers ed editore Schöningh il permesso di pubblicare la traduzione ed il commento del nuovo codice di diritto canonico. Ora mi occorre far rilevare alla S. V. che richiestone dal vescovo di Paderborn, io avevo già esposto al prelodato E.mo il desiderio del sig. prof. Ebers e Sua

⁷³ ASV, Segr. Stato, Anno 1917, rubr. 255, fasc. 3, fol. 109r.

⁷⁴ Mons. Sincero, nell'ambito dei lavori di stesura del *Codex*, ricoprì il ruolo di consultore della commissione pontificia per la redazione del *Codex* e di segretario della commissione per l'interpretazione del codice. Cfr. A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco. Tomo II (1928-1943)*, Milano, Giuffrè, p. 307.

⁷⁵ ASV, Arch. Nunz. Monaco 346, fasc. 4, fol. 26r.

Eminenza con suo dispaccio n. 41565 in data del 28 agosto di quest'anno mi aveva significato il divieto di traduzione del "*Codex Juris Canonici*" ma mi dichiarava che "la Santa Sede non ha nulla in contrario alla pubblicazione di commenti scientifici del medesimo". Ciò posto, avendo io fin d'allora notificato a Mgr. vescovo di Paderborn (ed in seguito anche all'editore Herder che me ne aveva fatto domanda) tale decisione della Santa Sede [...].⁷⁶

A proposito della necessità di pubblicare commentari scientifici al codice prima dei protestanti, dobbiamo menzionare un dispaccio del 9 ottobre 1917, nel quale il nunzio informa Gasparri di una polemica insorta in Germania in merito alla validità dei matrimoni misti. In quell'occasione, le chiese protestanti si sollevarono proprio contro la nuova disciplina matrimoniale introdotta con il *Codex*, screditando quindi la nuova sistemazione del diritto canonico voluta da Sarto e Della Chiesa: «Mi è pervenuta oggi una lettera dell'E.mo sig. cardinale von Hartmann, arcivescovo di Colonia, in data del 7 corr., nella quale, fra le altre cose, tocca anche la questione della validità dei matrimoni misti in Germania. Il brano di detta lettera, che si riferisce a tal punto, tradotto dal tedesco, suona esattamente del seguente tenore: "Forse è venuto a cognizione di Vostra Eccellenza che il protestante Ulrich Stutz di Berlino, professore di diritto e consultore del ministero del Culto *in iure canonico*, ha di recente pubblicato nel giornale berlinese "Tag" un articolo assai ostile contro il nuovo *Codex Juris Canonici*, nel quale gl'istinti protestantici sono istigati contro il nuovo codice "papale". Particolarmente afferma l'articolo come cosa sicura che il *Codex* ha abrogato la *Costituzione Provida* del 1906 sulla validità dei matrimoni misti *non observata forma Tridentina*. Da parte dei cattolici tale affermazione viene contestata in base al can. 4 delle *Normae generales*».⁷⁷

Nei primi mesi del 1918, inoltre, Pacelli fu incaricato da mons. Gasparri di seguire le trattative intavolate dalla Santa Sede con gli editori Herder di Friburgo e Pustet per la ristampa del *Codex* in Germania. Così Gasparri a Pacelli in una missiva del 23 marzo: «Avendomi i signori Herder e Pustet inviato alcune modificazioni da apportare al contratto proposto loro da mons. Marchetti per la ristampa del "*Codex Juris Canonici*",

⁷⁶ ASV, Arch. Nunz. Monaco 346, fasc. 4, fol. 31rv.

⁷⁷ ASV, Arch. Nunz. Monaco 346, fasc. 4, fol. 44rv.

ho risposto, in data di oggi, significando che intendo mantenere intatto in tutte le sue condizioni il contratto, e invitandoli, per maggior brevità, a voler definitivamente concludere con la S. V. Ill.ma e Rev.ma. Mi affretto, quindi, a renderne avvertita la S. V. per sua opportuna intelligenza e norma e perché si attenga in tutto al contratto che Ella già conosce e che, per ogni suo buon fine, Le rimetto ora in varie copie a stampa, facendole notare che all'art. VI la percentuale da versarsi viene fissata nella misura del 20 %. Voglia la S. V. tenermi informato di tutto [...]».⁷⁸

Di seguito la risposta di Pacelli, 19 aprile 1918: «In obbedienza agli ordini impartitimi dall'E. V. R. col Suo venerato dispaccio n. 6004 3del 23 marzo scorso, appena tornato qui a Monaco, mi sono dato premura di condurre a termine le trattative coi signori Herder e Pustet per la ristampa del “*Codex Juris Canonici*”. Dopo varie discussioni sono riuscito a far accettare integralmente il contratto rimessomi dall'E. V., che qui accluso ho l'onore d'inviarLe in doppia copia firmato dai menzionati signori. Volevano essi apporre altresì come condizione che la facoltà di ristampa del codice non fosse accordata a nessun'altra ditta nei paesi di lingua tedesca, e specialmente alla casa Schöningh; ma io ho risposto che non ero autorizzato ad accettare una simile condizione, ed in particolare quanto alla detta casa Schöningh sapevo che V. E., dietro raccomandazione del benemerito mons. vescovo di Paderborna, aveva già ad essa proposto lo stesso contratto. In seguito a ciò il signor Herder si è limitato, anche a nome del Pustet, ad esprimere “la speranza e la certa attesa” che detta facoltà non sia concessa, sempre nei paesi di lingua tedesca, ad altri oltre che allo Schöningh, come risulta dalla lettera che parimenti qui unita compio il dovere di trasmettere all'E. V.».⁷⁹

L'ufficialità dell'accordo concluso tra Herder e la Santa Sede è sancita dalla lettera indirizzata a Pacelli dal curatore vaticano della ristampa del codice, Giovanni Pasquale Scotti, il 30 aprile: «La ringrazio sentitamente della comunicazione inviatami, per mezzo del telegramma all'E.mo card. Gasparri, circa la conclusione del contratto con la casa Herder, di Friburgo, per la ristampa del “*Codex Juris Canonici*”, e mi affretto a farLe pervenire, unitamente alla presente, due esemplari dello stesso codice, secondo la

⁷⁸ ASV, Arch. Nunz. Berlino 94, fasc. 2, fol. 22r.

⁷⁹ ASV, Arch. Nunz. Berlino 94, fasc. 2, fol. 30rv.

prescrizione dell'art. 2 del contratto suddetto. Detti esemplari dovranno essere firmati dal sig. Herder, ed uno di essi può essere firmato dal sig. Herder, ed uno di essi può essere conservato nell'Archivio di cotesta nunziatura, per evitarne la spedizione a Roma. Mi permetto far notare all'E. V. R.ma. che tali esemplari contengono le ultime correzioni a la casa Herder ne dovrà tener conto nella ristampa. Pure unitamente alla presente V. E. riceverà una lettera diretta al sig. Herder e nella quale lo prego a voler provvedere questa tipografia di una <ed anche due>1) macchina [*sic*] da piegare che è assolutamente necessaria per i lavori stessi del codice. Son certo che l'E. V. vorrà appoggiare vivamente la mia richiesta e vorrà interessarsi a farla accogliere favorevolmente dal sig. Herder».⁸⁰

Decisamente interessante è la copia del contratto,⁸¹ redatta in francese, stipulato per la ristampa del *Codex* in Germania, conservato nell'archivio della nunziatura. Nell'accordo legale si ribadisce, innanzitutto, il divieto alla traduzione con obbligo, quindi, di utilizzare la versione originale in latino («Aussi bien le Codex que la préface, les notes et l'index ne devront jamais être imprimés qu'en latin exclusivement, et devront correspondre parfaitement à l'édition déjà faite par la Typographie Polyglotte Vaticane. Pour garantir une telle correspondance, deux exemplaires de cette édition seront signés sur chaque feuille de seize pages, par Mr. le Commandeur Scotti et par Mr. Herder et Mr. Friedrich Pustet et chaque des deux parties contractantes conservera l'un de ces exemplaires [...] Il est rigoureusement défendu d'imprimer soit le Code soit le préface, les notes au l'index en aucune autre langue que le latin»). Traspare il tentativo, da parte della chiesa, di tenere sotto controllo ogni aspetto della pubblicazione tedesca affinché essa fosse conforme all'originale in ogni aspetto. Vi è, pertanto, l'obbligo per gli editori di far pervenire agli uffici competenti della sede apostolica due copie di ogni nuova edizione del *Codex* tre mesi prima della stampa in modo da poterne controllare la conformità all'originale («Trois mois avant la publication de chaque nouvelle édition, la Maison devra transmettre à la Typographie Polyglotte Vaticane, ou, dans le cas de la disparition de cette dernière, à l'administration des Biens du Saint-Siège, deux

⁸⁰ ASV, Arch. Nunz. Berlino 94, fasc. 2, fol. 32rv.

⁸¹ ASV, Arch. Nunz. Berlino 94, fasc. 2, fol. 34r-35v.

exemplaires complets des épreuves afin que l'on en puisse contrôler la conformité avec l'exemplaire original, et aussi afin que, s'il était nécessaire, on puisse y faire tous les changements que le Saint-Siège croirait opportun d'y apporter»).

Concludiamo questa lunga rassegna documentaria, basata su materiale prevalentemente inedito in Italia, riassumendo i punti salienti di una lunga relazione dal titolo “*Il nuovo codice di diritto canonico nel giudizio di un professore cattolico di diritto ecclesiastico e di un professore protestante*”, scritta il 27 gennaio 1918 da Matthias Erzberger, leader del partito cattolico di centro (*Zentrumspartei*), firmatario dell’armistizio di Compiègne per l’impero tedesco (11 novembre 1918), ministro delle finanze e vice-cancelliere del gabinetto di coalizione di Weimar a guida socialdemocratica di Gustav Bauer (SPD, *Zentrum*, DDP), morto assassinato il 26 agosto 1921. Il testo di Erzberger, amico e collaboratore di Pacelli in quel di Monaco, in realtà, ripercorre i problemi principali da noi affrontati: necessità di un lavoro di salvaguardia e riscoperta di una ingente quantità di materiale giuridico desueto e misconosciuto anche dagli esperti canonisti, indipendenza e autonomia della chiesa in quanto legislatore e sorgente di diritto universale, sistema di norme ibrido a metà tra il diritto romano e la *common law* anglosassone (ovvero a metà tra la norma astratta e da interpretare e la norma dotata di esempi concreti e basata sui precedenti, la giurisprudenza).⁸²

⁸² Per Dalla Torre, il diritto canonico è vicino alla *common law*: «È evidente che in siffatto contesto la giurisprudenza, cioè l’orientamento già assunto in passato dai giudici nell’interpretare ed applicare la legge canonica ai casi concreti, acquisisce una certa rilevanza “normativa”. Sotto questo profilo, dunque, il diritto canonico si avvicina molto alla regola giurisprudenziale, distinta dalla legge scritta [...], tipica degli ordinamenti giuridici di *common law*». G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 54. Interessante la lettura semiotica della differenza tra diritto romano e diritto anglosassone offerta da Umberto Eco nel suo capolavoro del 1975, *Trattato di semiotica generale*. Lo studioso piemontese, rifacendosi al grande semiologo Jurij Lotman, divide le culture umane in due grandi gruppi: le culture grammaticalizzate e le culture testualizzate. Le prime prescrivono regole *a priori* per la generazione di testi (per “testo”, in semiotica, si intende una qualsiasi produzione significativa, non, quindi, il solo testo letterario). Il metodo adoperato è quello deduttivo. Le culture testualizzate, invece, operano induttivamente ed empiricamente, generando direttamente i propri testi che faranno poi da modello nomologico, cioè da esempio (più o meno vincolante), per i testi successivi: «Vi sono culture rette da sistemi di regole e altre governate da repertori di esempi. [...] Un buon esempio di cultura grammaticalizzata potrebbe essere il diritto romano, dove si prescrivono minuziosamente le regole per ogni caso [...] mentre un esempio di cultura testualizzata potrebbe essere la *Common Law* anglosassone che propone le sentenze precedenti come testi ai quali ispirarsi per risolvere in modo analogo caso analoghi». U. ECO, *Trattato di semiotica generale*, Milano, Bompiani, 1975, p. 194. Sempre Eco ha sostenuto che «[...] la *Common Law* [...] non ricorre a una regola fissata una volta per tutte, bensì a un caso precedente». ID., *Dall’albero al labirinto*, Milano, Bompiani, 2007, p. 508. Peraltro, l’idea di un

«Il nuovo codice della chiesa cattolica, il *Codex Juris Canonici Pii X Pontificis Maximi jussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, è stato variamente discusso da competenti delle due confessioni, primo fra i quali, anche cronologicamente, il Triebs (Breslavia), professore di diritto ecclesiastico e consigliere concistoriale arcivescovile. Il suo scritto è apparso nella rassegna giuridica del giornale berlinese “Der Tag” (18 settembre 1917). Il professor Triebs fa notare che il nuovo codice del diritto canonico è il frutto di dodici anni di lavoro e che dal concilio di Trento sino al 1904 nel campo della legislazione ecclesiastica non fu compiuto tanto quanto nel breve spazio di tempo dal 1904 al 1914. Benedetto XV emanò per l’introduzione del codice una costituzione datata dalla festa di Pentecoste 1916 nella quale, movendo dal punto di vista che la chiesa è un organismo autonomo di uomini e quindi astrattamente produttrice di diritto, ricordò che la chiesa ha sempre dato vita a un diritto indipendente, in tempi passati anche a molto diritto civile con vantaggio degli stati. Nel corso degli anni – leggesi nella costituzione – si è venuta accumulando un’enorme quantità di leggi delle quali una parte abrogata o caduta in disusuetudine, un’altra non più conforme ai tempi. Inoltre la dispersione delle leggi ecclesiastiche è tale che alcune sono rimaste ignote anche ai più esperti canonisti. Il Triebs osserva poi che il papa, nella costituzione in parola, si richiama al suo predecessore Pio IX, che intraprese l’opera della codificazione; loda il lavoro della commissione e, in forza della sua autorità, proclama solennemente che, d’ora in poi, il codice avrà vigore per tutta la chiesa e cancellerà tutte le leggi contrarie, i privilegi, e le consuetudini. Dilungandosi quindi, intorno alla disposizione della materia del codice, il professor Triebs ricorda la ripartizione di essa in cinque libri ed osserva che quella tipica del vecchio *Corpus Juris Canonici* è abbandonata e che in particolare il “diritto matrimoniale” non costituisce più un libro a sé. La materia è ordinata per canoni e suddivisa, secondo il bisogno, in paragrafi e sottoparagrafi. Il nuovo codice si distingue dal vecchio *Corpus Juris* principalmente per

testo che non segue una regola preordinata, ma si fa esso stesso regola/esempio per produzioni significanti future, coincide con la definizione di opera di genio presente nella dottrina estetica di Kant, la terza critica ovvero la *Critica del Giudizio*: «[...] Il genio 1) è un talento di produrre ciò per cui non si può dare una regola determinata [...]; 2) che i suoi prodotti [...] debbono essere nello stesso tempo modelli, cioè esemplari; e quindi, pur non sorti per imitazione, debbono però servire agli altri a ciò, cioè come criterio o regola [...]». I. KANT, *Critica della facoltà di giudizio*, Torino, Einaudi, 1999, p. 143.

la circostanza che dà il testo della legge astrattamente e non il fatto concreto con la decisione. Come in ogni codice moderno si lascia alla scienza giuridica ecclesiastica e civile d'indagare il senso della legge secondo le regole dell'ermeneutica giuridica. Spesso però il legislatore agevola l'interpretazione adducendo esempi ad illuminazione della sua definizione».⁸³

L'analisi del cattolico prof. Triebs presentata da Erzberger termina sostenendo l'importanza del nuovo codice di diritto canonico nella lotta per la pace e affermando l'universalità della proposta legislativa della Santa Sede in grado di guidare e moderare la quotidiana esistenza di ogni individuo superando le differenze di superficie: «Infine il Triebs fa notare che la pubblicazione del nuovo codice della chiesa cattolica, per opera di Benedetto XV, avviene in mezzo alla tempesta della guerra e che l'azione del papa a favore della pace non poteva venir illuminata meglio che con questa pubblicazione, la quale, senza riguardo a nazionalità, fornisce a circa trecentocinquanta milioni di cattolici il diritto in parte nelle circostanze più critiche della vita. Il nuovo codice giunge come dalla sponda opposta della realtà quotidiana, piena d'odio e che calpesta il diritto, come un'opera di pace, di rasserenamento, per tutti, senza distinzione, nemici o amici, e vuole adempire le alte funzioni del diritto che il creatore e moderatore dell'uman genere ha dato per la vita e il benessere dell'umana società. La trattazione termina con la domanda se l'opera secolare sarà compresa anche sotto questo rispetto».⁸⁴

Il testo del leader centrista si conclude con qualche considerazione circa il punto di vista del prof. Stutz, protestante. Si parla, in questo passaggio, anche della già menzionata questione dei matrimoni misti: «A dir vero, nel codice la confessione protestante non è mai esplicitamente per se stessa menzionata. Il professore di diritto ecclesiastico berlinese fa rilevare che l'ammessa possibilità della comparsa di un protestante in un processo ecclesiastico come difensore e come avvocato, e la tolleranza della presenza di un protestante ad un servizio divino cattolico. [*sic*] Egli ricorda che il protestante non partecipa punto ai sacramenti, ma riceve il battesimo e può anche amministrarlo in caso di necessità. Passando al diritto matrimoniale lo Stutz dice che il

⁸³ ASV, Arch. Nunz. Monaco 355, fasc. 2, fol. 205r, 206r-212rv.

⁸⁴ *Ibid.*

protestante può essere anche ministro del matrimonio e ricevere questo sacramento. Egli fa notare che il diritto dei matrimoni misti della chiesa cattolica è mantenuto e dice dubbio che un matrimonio misto, stretto senza curarsi delle disposizioni della chiesa, sia valido, come fu accordato per l'Impero germanico da Pio X con la costituzione "Provida" del 19 gennaio 1908 e poi all'Ungheria, considerata la disposizione che tutte le leggi ecclesiastiche, generali e particolari, che contraddicano alle disposizioni del nuovo codice sono da ritenersi abolite, salvo che non sia disposto in modo esplicito altrimenti nella legge speciale. Il codice parla, occasionalmente, di matrimoni misti stretti in maniera illecita, che però sono validi. Lo Stutz manifesta la speranza che l'episcopato germanico ottenga il mantenimento di questo speciale diritto tedesco [...]. Lo Stutz fa rilevare che la partecipazione attiva di cattolici a funzioni religiose di acattolici è di regola vietata, mentre, secondo le circostanze, è permessa la partecipazione passiva ed esterna a funerali religiosi non cattolici, matrimoni ed altre feste in esercizio di un ufficio civile o honoris causa. Inoltre egli ricorda che per i protestanti può pregarsi, dirsi, anzi, perfino la messa, ma non, come sin qui, per un defunto d'altra fede. L'accento al divieto di partecipazione di cattolici alle comunità religiose d'altri credenti e viceversa [...]. Il suo giudizio sull'atteggiamento del codice verso i seguaci d'altra fede lo Stutz lo manifesta in questi periodi che riproduciamo integralmente: "Come si vede, l'antico rigore è sostanzialmente mantenuto. Tuttavia, per evitare la falsa impressione che potrebbe ingenerare l'enumerazione dei punti principali, che abbiamo tentato, occorre affermare esplicitamente che si tratta solo di appena una dozzina di prescrizioni disperse fra migliaia. Nel loro complesso e direttamente non si fa, come abbiamo detto, nel codice, parola dei seguaci d'altra fede. Il codice si presenta come un ordinamento compiuto unicamente per i cattolici e per l'attività dei ministri del culto, come emanato a servizio del compito pastorale della chiesa, quale fu inteso da Pio X con il suo motto 'Omnia in Christo restaurare'".⁸⁵

Prima di concludere dobbiamo affrontare la questione dei differenti approcci al diritto e al progetto del *Codex* mostrati dai due papi che hanno reso possibile la codificazione del 1917. Come spiega Zanotti, infatti, «anche se quella del 1917 passa

⁸⁵ *Ibid.*

alla storia come codificazione pio-benedettina, le intenzioni, gli approcci, e gli apporti dei due papi con il disegno codificatorio non possono essere sovrapposti, ma devono essere tenuti rigorosamente distinti».⁸⁶ Lo studioso sottolinea la differente prospettiva da cui i due papi, prima di essere eletti e durante i rispettivi regni, guardavano alla scienza giuridica e al progetto del *Codex*. Pio X non era un giurista di formazione; la sua cultura giuridica era, secondo Zanotti, la risultante dello sforzo di un autodidatta, «[...] costretto ad assimilare, in virtù degli incarichi ecclesiastici via via crescenti d'importanza, gli strumenti dello *Ius Ecclesiae*, soprattutto quelli amministrativi, assimilati privatamente in canonica prima e in curia romana poi».⁸⁷ Egli ha un approccio utilitaristico al diritto, disinteressato alle questioni metodologiche e interessato invece a fare della codificazione uno strumento per preservare la cristianità e la centralità papale di fronte alla spinta centrifuga e relativista della civiltà secolarizzata. Parzialmente diversa la descrizione della preparazione in ambito giuridico di Pio X fatta da Dalla Torre, il quale afferma che, per papa Sarto, la dimensione giuridica è nella chiesa fondamentale, pur non esaurendone la realtà che è prima di tutto carismatica, spirituale, sacramentale. Secondo Dalla Torre, «ciò dà ragione della sua dimestichezza con il diritto canonico: si ricordano l'approfondito e quotidiano studio del *Decretum* di Graziano e delle decretali pontificie cui il Sarto si era dedicato negli anni del cappellanato a Tombolo [...]. I biografi mettono altresì in luce la sua attenzione alla necessità che il clero fosse formato nel diritto, inteso correttamente quale utile strumento per la pastorale».⁸⁸

Del tutto diverso è Benedetto XV, il quale rientra nella lunga schiera dei papi giuristi. Anche la sua formazione la dice lunga sulla sua preparazione e sul suo approccio più professionale rispetto a quello di Sarto. Egli, infatti, si laurea in legge a Genova discutendo una tesi dal titolo *L'interpretazione delle leggi* e successivamente si specializza sia in diritto canonico che in diritto internazionale. Nel suo processo formativo, il diritto canonico viene dopo quello laico, «[...] nel processo, formativo, nel sedimentarsi delle conoscenze, il diritto canonico è elemento susseguente rispetto alla

⁸⁶ ZANOTTI, *Benedetto XV e il Codex Juris Canonici*, cit., p. 173.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 174.

⁸⁸ DALLA TORRE, *Il codice di diritto canonico*, cit., p. 317.

scienza giuridica laica che influenza subito il giovane Giacomo Della Chiesa, come testimoniato in occasione della discussione della sua tesi di laurea, circostanza nella quale ebbe ad esprimere attenzione ed entusiasmo per il nuovo codice civile del Regno d'Italia promulgato dieci anni prima».⁸⁹

Per questi motivi, secondo Zanotti, la spinta decisiva alla realizzazione del codice è da ricondurre più probabilmente a Benedetto XV che a Pio X. Inoltre, l'entusiasmo per una codificazione generale, che è anche un avanzato modello di razionalità illuministica, è più confacente a Benedetto XV che all'antimodernista, ma comunque grande riformatore, Sarto: «[...] L'entusiasmo verso un disegno di razionalità giuridico-codificatoria deriva anche dalle idee illuministiche delle quali si nutriva lo stato liberale. E se questa è una prospettiva lungo la quale si può leggere una parte del pontificato di Giacomo Della Chiesa, essa è inadattabile al percorso di Pio X, il quale identifica, viceversa, come uno degli assi portanti del suo procedere proprio la lotta al modernismo».⁹⁰

Sempre secondo Zanotti, «[...] la parte più larga dell'enfasi codificatoria è probabilmente da riportare a Benedetto XV; e questa affermazione può essere riscontrata non solo per quanto riguarda la fase ultima del lavoro di redazione e della promulgazione del testo legislativo: ma anche (e forse soprattutto) per quel che riguarda il momento applicativo del *Codex Juris Canonici*».⁹¹

Per concludere, «la promulgazione del codice fu celebrata con maggior solennità in Vaticano il 28 giugno 1917 quando il cardinale Gasparri [...] presentò al pontefice un esemplare del codice [...]».⁹² «Vero monumento giuridico, osserva Piazzoni, in esso era riflessa, com'è ovvio, la concezione di una chiesa rigidamente ordinata secondo i principi del Concilio Vaticano I».⁹³ Anche Dalla Torre esprime lo stesso giudizio: «[...] Non c'è dubbio che il *codex* rifletta l'autocomprensione della chiesa nell'età della controriforma e del Vaticano I [...]».⁹⁴ Inoltre, papa Della Chiesa, nel promulgare il

⁸⁹ ZANOTTI, *Benedetto XV e il Codex Juris Canonici*, cit., p. 175.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, p. 176.

⁹² FALCO, *Introduzione allo studio del Codex Juris Canonici*, cit., p. 119.

⁹³ PIAZZONI, *Storia delle elezioni pontificie*, cit., p. 256.

⁹⁴ DALLA TORRE, *Il codice di diritto canonico*, cit., p. 323.

nuovo codice, volle rendere al suo predecessore un sentito omaggio. Scrive Merry del Val: «Nella solenne allocuzione tenuta al Sacro collegio dei cardinali nel concistoro del 4 dicembre 1916, dopo aver compendiato le ragioni che avevano consigliato la necessità del nuovo codice [...] il papa così continuò: “La Divina Provvidenza aveva disposto che la gloria di prestare questo insigne servizio alla chiesa fosse riservata a Pio X [...]. Voi ben sapete, venerabili fratelli, con quale alacrità d’animo egli si accinse a questo immenso lavoro fin dal principio del suo pontificato, e con quanto zelo e perseveranza lo continuò durante tutto il tempo del suo governo. E se non gli fu dato di compiere questa sua impresa, nondimeno egli soltanto deve ritenersi l’autore del codice, perciò il suo nome sarà celebrato dai posteri, al pari di quei pontefici che, come Innocenzo III, Onorio III e Gregorio IX, furono di maggior fama negli annali del diritto canonico. Per noi è bastate di poter promulgare ciò che egli ha compiuto”».⁹⁵

⁹⁵ MERRY DEL VAL, *San Pio X. Un santo che ho conosciuto da vicino*, cit., p. 54.